

Ctr. Il proprietario perde la disponibilità a seguito del conferimento

Stop all'ipoteca sui beni del trust

Gianluca Boccalatte
Antonio Tomassini

■ Stop all'iscrizione ipotecaria del concessionario della riscossione sui beni devoluti in precedenza al trust. La costituzione di quest'ultimo equivale alla perdita di proprietà del bene. A precisarlo la Ctr Lombardia con la sentenza n. 140/8/11, che conferma quanto deciso in primo grado. In sede di appello il concessionario per la riscossione aveva eccepito l'infondatezza della decisione di primo grado, oltre che sulla scorta della ritenuta inapplicabilità dell'articolo 50, comma 2, del Dpr 602/1973, sulla assimilazione, agli effetti delle procedure di cautela del credito erariale, tra l'istituto del fondo patrimoniale costituito ai sensi de-

gli articoli 167 e seguenti del Codice civile e il trust.

Il concessionario ha richiamato una posizione del Tribunale di Paola in materia di fondi patrimoniali secondo cui la devoluzione del bene al fondo patrimoniale, pur impedendo l'esperimento di azioni esecutive, non potrebbe comunque impedire l'iscrizione ipotecaria esattoriale. A tale conclusione si dovrebbe pervenire in quanto la funzione dell'ipoteca esattoriale in tali casi è quella di mezzo preordinato alla realizzazione del credito, circostanza che la distingue dalla fase espropriativa che prende avvio con il pignoramento.

Per l'agente, a tali fini fondo patrimoniale e trust non presenterebbero differenziazioni rilevanti, costituendo entram-

bi vincoli temporanei che cessano al ricorrere di determinate condizioni. La garanzia rappresentata dall'iscrizione ipotecaria quindi manterrebbe la sua funzione in quanto in caso di cessazione del vincolo essa esplicherebbe in toto i suoi effetti e si potrebbe dar avvio alla procedura esecutiva.

Il contribuente ha sottolineato, invece, le differenze tra fondo patrimoniale e trust. Nel primo caso, lo scioglimento determina il ritorno della titolarità dei beni in capo ai legittimi proprietari, mentre nel secondo lo scioglimento determina il trasferimento in capo al beneficiario individuato in sede di costituzione. Inoltre il beneficiario del trust nel caso specifico non è debitore fiscale di alcuna somma con la con-

seguenza che non possono essere esperite azioni esecutive nei suoi confronti.

La Ctr sposa la tesi del contribuente. Oltre a precisare che all'orientamento del Tribunale di Paola sui fondi patrimoniali se ne contrappone un altro opposto avallato anche dalla pronuncia 15862/2009 della Cassazione, i giudici evidenziano che elemento caratterizzante del trust è il venir meno della figura del proprietario. I beni conferiti entrano a far parte di un patrimonio separato e l'originario proprietario perde il potere di disporre.

L'iscrizione ipotecaria è stata quindi ritenuta illegittima in quanto diretta verso un soggetto a tutti gli effetti terzo rispetto al debito fiscale.